

## ALLEGATO A - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2009-2010

### 1. Iter procedurale per la richiesta della CIG in deroga

#### 1.1. Consultazione sindacale

1.1.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere dichiarato espressamente se la causale è cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.

1.1.2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L'accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente il presente Accordo Quadro ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:

1.1.2.1. sulla base di uno degli schemi contenuti nell'Allegato B del presente Accordo Quadro (in tal caso è definito "Accordo Standard");

1.1.2.2. in forma libera, ma comunque conforme a quanto previsto dal presente Accordo Quadro (in tal caso è definito "Accordo non Standard").

1.1.3. Il verbale di consultazione sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa del presente Accordo Quadro, dei suoi Allegati e del *Patto per le Politiche attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti sociali lombarde il 16 giugno 2009 (di seguito Patto Politiche Attive)*. In particolare deve prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti circa quanto contenuto nei punti 13 e 14 dell'Accordo Quadro.

1.1.4. In ogni caso deve essere previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, allo scopo di consentire un tempestivo controllo e monitoraggio dell'impiego delle risorse.

1.1.5. La decorrenza della sospensione in CIG, definita dall'accordo, deve essere successiva alla data di stipula dell'accordo stesso.

## 1.2. Presentazione della domanda di CIG in deroga

1.2.1. Il datore di lavoro, **anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12**, presenta la domanda di CIG alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola on line nell'apposito Sistema informativo della Regione Lombardia cui si accede dal sito [www.formalavoro.regione.lombardia.it](http://www.formalavoro.regione.lombardia.it). La domanda per ottenere il trattamento di CIG in deroga deve essere altresì presentata alla sede INPS territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, secondo i termini e le modalità previsti dall'istituto, fino alla piena attuazione di quanto previsto dalla convenzione INPS-Regione riguardo l'interoperabilità dei Sistemi informativi.

1.2.2. Con la domanda devono essere presentati i seguenti allegati:

1.2.2.1. verbale della consultazione sindacale di cui al precedente punto 1.1;

1.2.2.2. elenco dei lavoratori destinatari di CIG in deroga corredato della dichiarazione che ciascuno di essi ha rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2. **Il modello per il rilascio della DID è quello allegato al Patto Politiche attive e approvato dalla Regione Lombardia con il decreto dirigenziale n. 6181 del 19/06/2009**

## 2. Istruttoria ed esame di consultazione a livello provinciale

2.1. Per le domande presentate dai datori di lavoro della tipologia 1<sup>1</sup> di cui al punto 5. del presente Accordo Quadro, salvo i casi particolari di cui al successivo punto 3.1., le Province, ricevuta la domanda, provvedono all'istruttoria secondo le seguenti modalità:

<sup>1</sup> I datori di lavoro / imprese della tipologia 1 sono quelli che non hanno la possibilità di accesso alla CIGS, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Appartengono alla tipologia 1 anche le aziende che hanno accesso alla CIGO e non alla CIGS, le quali possono chiedere la CIG in deroga solo dopo aver esaurito tutti i periodi di CIGO utilizzabili secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda il settore edilizia, si considerano appartenenti alla tipologia 1 i datori di lavoro / imprese fino a 100 addetti, anche se hanno accesso alla CIGO e alla CIGS. Tutte le domande delle tipologie sopra descritte sono da classificarsi in tipologia 1, anche se riguardano apprendisti, lavoratori somministrati, lavoratori a domicilio.

- 2.1.1. nel caso di Accordo Standard verificano la corrispondenza dell'accordo stesso con i contenuti e le caratteristiche degli Accordi Standard definiti nell'allegato B del presente Accordo Quadro;
- 2.1.2. nel caso di Accordo non Standard provvedono all'esame di consultazione entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente punto 1.2., convocando le parti firmatarie dell'accordo sindacale aziendale per verificare e discutere i contenuti e le caratteristiche dell'accordo in rapporto alle motivazioni per le quali è stato richiesto l'intervento della CIG in deroga e alla corrispondenza con quanto previsto nel presente Accordo Quadro; l'esame di consultazione si conclude con la redazione di un verbale di accordo sottoscritto dalla Provincia e dalle Parti presenti;
- 2.1.3. l'esame di consultazione di cui al precedente punto 2.1.2. riguarda la metà del periodo richiesto, salvo i casi in cui tale periodo non sia superiore a 4 mesi;
- 2.1.4. nel caso in cui il verbale di consultazione sindacale non riporti il raggiungimento di un accordo si procede **secondo quanto indicato al precedente punto 2.1.3.**, provvedendo a convocare le Parti coinvolte nella consultazione sindacale di cui al precedente punto 1.1.
- 2.2. Esaurita la fase di istruttoria le domande sono presentate, per la validazione, agli organismi già presenti a livello provinciale sulla base dei precedenti accordi sugli ammortizzatori in deroga.
- 2.3. La validazione delle domande è comunicata dalle Province alla Regione secondo le modalità previste dalla Regione medesima.

### 3. Istruttoria ed esame di consultazione a livello regionale

- 3.1. Sono istruite a livello regionale le seguenti domande:
  - 3.1.1. domande presentate da imprese della tipologia 2<sup>2</sup> di cui al punto 5. del presente Accordo Quadro;
  - 3.1.2. domande interprovinciali, ossia riguardanti diverse unità operative presenti in diverse province della Lombardia;
  - 3.1.3. domande relative alla causale "procedura concorsuale";
  - 3.1.4. domande relative a situazioni particolari di interesse regionale perché considerate tali in base a considerazioni condivise tra Province, Regione e Parti sociali.
- 3.2. **Per le domande di cui ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro (ARIFL), per conto della Regione, provvede, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, all'esame di consultazione convocando le parti firmatarie dell'accordo sindacale aziendale per verificare e discutere i contenuti e le**

<sup>2</sup> Le imprese della tipologia 2 sono solo quelle che hanno la possibilità di accesso alla CIGS e che richiedono la CIG in deroga solo dopo aver esaurito tutti i periodi di CIGO e di CIGS utilizzabili secondo la normativa vigente, oppure richiedono la CIG in deroga solo per lavoratori non destinatari della CIGS (apprendisti, somministrati, a domicilio). Per quanto riguarda il settore edilizia, si considerano appartenenti alla tipologia 2 i datori di lavoro / imprese con più di 100 addetti.

*caratteristiche dell'accordo in rapporto alle motivazioni per le quali è stato richiesto l'intervento della CIG in deroga e alla corrispondenza con quanto previsto nel presente Accordo Quadro; l'esame di consultazione si conclude con la redazione di un verbale di accordo sottoscritto dall'ARIFL e dalle Parti presenti; Per le domande di cui al precedente punto 3.1.2 l'esame di consultazione viene effettuato solo in caso di accordi non standard o mancati accordi. Non si procede all'esame di consultazione nel caso di accordi standard di tipo D, E, F.*

- 3.3. l'esame di consultazione riguarda la metà del periodo richiesto, salvo i casi in cui tale periodo non sia superiore a 4 mesi;
- 3.4. Dopo l'esame di consultazione le domande sono presentate, per la validazione, alla Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali in deroga.

*Le domande relative ad Unità Operative del medesimo datore di lavoro/impresa ubicate in diverse regioni sono presentate al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali secondo le modalità da esso stabilite.*

#### 4. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga

- 4.1. La Regione acquisisce le comunicazioni delle Province di cui al precedente punto 2.3. e le determinazioni della Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali in deroga di cui al precedente punto 3.4.
- 4.2. La Regione, riscontrata la corrispondenza di quanto acquisito con le domande presentate secondo quanto previsto al precedente punto 1.2., emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all'INPS **secondo le modalità concordate con l'Istituto.**
- 4.3. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto 4.2. è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.
- 4.4. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, all'Azienda, all'INPS e alla Provincia interessata.

#### 5. Monitoraggio

- 5.1. La Regione richiede ai datori di lavoro che accedono alla CIG in deroga la fornitura di tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio della spesa, anche avvalendosi dell'ISFOL e di ITALIA LAVORO messi a disposizione dal Ministero, a tale scopo, con l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009.

#### 6. Mobilità in deroga

- 6.1. Iter procedurale per la richiesta della Mobilità in deroga:
  - 6.1.1. Il lavoratore che si trovi nella condizione di cui al punto 7 del presente Accordo Quadro presenta, entro 68 giorni dalla data di conclusione del contratto, domanda alla sede territoriale INPS competente;
  - 6.1.2. La sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, compresi quelli previsti ai punti 12 e 13 del presente

Accordo Quadro, eroga l'indennità di mobilità in deroga per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3 del presente Accordo Quadro, con decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità

- 6.1.3. per i lavoratori che abbiano concluso il contratto in data antecedente alla firma del presente Accordo Quadro si veda quanto previsto nell'allegato C.
- 6.1.4. Il lavoratore titolare di assegno di invalidità dovrà optare fra il percepimento dell'assegno stesso oppure dell'indennità di mobilità in deroga; in questo secondo caso, l'assegno di invalidità sarà sospeso per la durata del diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga.
- 6.1.5. E' prevista la possibilità di ottenere l'indennità di mobilità in forma anticipata ai sensi dell'art.7 co. 5 legge 223/91.

## **7. Trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Indennità Equivalente)**

### **7.1. Iter procedurale per la richiesta della dell'Indennità Equivalente:**

- 7.1.1. Il lavoratore che si trovi nella condizione di cui al punto 8 del presente Accordo Quadro presenta, entro 68 giorni dalla data di licenziamento, o dalla data di fine indennità di mancato preavviso, domanda alla sede territoriale INPS competente.
- 7.1.2. La sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, compresi quelli previsti ai punti 12 e 13 del presente Accordo Quadro, eroga l'indennità equivalente alla mobilità per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3 del presente Accordo Quadro con decorrenza dal la data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità;
- 7.1.3. per i lavoratori licenziati in data antecedente alla firma del presente Accordo Quadro si veda quanto previsto nell'allegato C.

## **8. Sistemi informativi, format, modulistica**

- 8.1. Le parti rappresentate dai firmatari del presente Accordo Quadro si impegnano ad utilizzare in forma esclusiva i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nel presente allegato.

## **9. Adeguamento delle modalità applicative di cui al presente allegato**

- 9.1. La Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente Allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e

necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari del presente Accordo Quadro.